

TI_GERICHTE 52.2000.192 vom 31. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.192

FR: TI_GERICHTE 52.2000.192 du 31 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.192 del 31 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.192 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.192 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.192

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00192 Lugano 31 ottobre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Ursula Züblin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 14/15 luglio 2000 del Comune di _____ contro la decisione 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 21 marzo 2000 con la quale il municipio di _____ ha negato a _____ e _____ la licenza edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi sulla part. n. _____ RF di _____, limitatamente al dispositivo n. 3 (ripetibili); viste le risposte: - 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato; - 30 luglio 2000 di _____ e _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Con risoluzione 21 marzo 2000 il municipio di _____, fondandosi sull'opposizione formulata dal dipartimento del territorio, ha negato a _____ e _____ il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di un deposito attrezzi sul mappale n. _____ RF del comune, sito fuori zona edificabile. Con ricorso 4 aprile 2000 _____ e _____ hanno impugnato la suddetta decisione municipale dinanzi al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni il comune di _____ non è entrato nel merito della vertenza, limitandosi a rilevare, da un lato, che il diniego della licenza è stato determinato dal preavviso negativo dipartimentale, cui il comune è vincolato ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE e, dall'altro, che il sedime in questione è da sempre adibito a vigneto e necessita pertanto di un'adeguata manutenzione. B. Con giudizio 4 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da _____ e _____ contro la suddetta risoluzione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha quindi condannato il dipartimento del territorio ed il comune di _____ a versare ai ricorrenti, in ragione di 1/2 ciascuno, fr. 400.-- a titolo di indennità per ripetibili. C. Con ricorso 14 luglio 2000 il comune di _____ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover rifondere alcunché a titolo di ripetibili, in quanto la decisione di diniego della licenza edilizia è scaturita dalla presa di posizione dipartimentale, vincolante per il municipio giusta l'art. 7 cpv. 2 LE. D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione impugnata. _____ e _____, dal canto loro, si rimettono al giudizio di

questo tribunale. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto. 3. In concreto, il comune di _____ ha fondato la propria decisione di diniego della licenza edilizia unicamente sul preavviso negativo del dipartimento del territorio, vincolante per l'autorità municipale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LE. Nella procedura dinanzi al Consiglio di Stato il municipio qui ricorrente non si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa presentata da _____ e _____, rimettendosi sostanzialmente al giudizio dell'autorità di ricorso. Addirittura, nelle osservazioni al gravame ha rilevato la necessità per il fondo in questione, da sempre adibito a vigneto, di un'adeguata manutenzione. Il comune non poteva pertanto essere considerato soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede. E' quindi a ragione che il comune di _____ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili. 4. Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste esclusivamente a carico dello Stato del Cantone Ticino. 5. Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 7 cpv. 2, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 4 luglio 2000 (n. 2825) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato nel senso che le ripetibili di fr. 400.-- sono poste interamente a carico dello Stato del Cantone Ticino. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria